

DELIBERAZIONE 12 SETTEMBRE 2013
381/2013/R/COM

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI DI QUALITÀ
DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS PER L'ANNO 2012

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 settembre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, recante il "Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 recante il "Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 16, 43, 46, 58 e 70 del TIQE prevedono, per le imprese distributrici di energia elettrica, l'obbligo della comunicazione all'Autorità dei dati relativi alla continuità del servizio di distribuzione entro il 31 marzo di ogni anno;
- l'articolo 31, della RQDG prevede, per le imprese distributrici di gas, l'obbligo della comunicazione dei dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione entro il 31 marzo di ogni anno;
- l'articolo 55, della RQDG prevede, per le imprese distributrici di gas, l'obbligo della comunicazione all'Autorità dei dati relativi alla qualità commerciale del servizio di distribuzione entro il 31 marzo di ogni anno;
- successivamente alla scadenza di cui ai precedenti punti, gli Uffici della Direzione Infrastrutture hanno riscontrato che alcune imprese distributrici non hanno comunicato i dati relativi all'anno 2012, ai sensi degli articoli 16, 43, 46, 58 e 70, del TIQE e degli articoli 31 e 55, della RQDG;
- in esito a tale riscontro, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha trasmesso un sollecito al fine di consentire alle imprese, di cui al precedente

alinea, di ottemperare agli obblighi di comunicazione e, allo scopo, il sistema telematico di raccolta dati è stato eccezionalmente riaperto fino al 21 giugno 2013;

- alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultano inadempienti agli obblighi di comunicazione, con riferimento ai dati relativi all'anno 2012:
 - 3 imprese distributrici di energia elettrica, elencate nella Tabella A, allegata alla presente deliberazione, in relazione agli obblighi di cui 16, 43, 46, 58 e 70 del TIQE;
 - 1 impresa distributtrice di gas, elencata nella Tabella B, allegata alla presente deliberazione, in relazione agli obblighi di cui agli articoli 31 e 55, della RQDG;
- gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione sono strumentali alla vigilanza dell'Autorità, per il riscontro della piena attuazione della disciplina regolatoria e, in particolare, per il rispetto della regolazione dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, di cui al TIQE e alla RQDG;
- l'azione di vigilanza viene esercitata a partire dall'analisi dei dati comunicati dalle imprese distributrici, ed è pertanto fondamentale che tutte provvedano ad adempiere agli obblighi di comunicazione.

RITENUTO NECESSARIO:

- assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16, 43, 46, 58 e 70, del TIQE e 31 e 55, della RQDG, intimando alle imprese distributrici elencate nelle Tablelle A e B l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati per quanto di competenza del 2012, entro il 15 ottobre 2013

DELIBERA

1. di intimare alle imprese distributrici elencate nelle Tablelle A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di provvedere, entro il 15 ottobre 2013, all'adempimento, tramite il sistema telematico, degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 16, 43, 46, 58 e 70, del TIQE e 31 e 55, della RQDG, per quanto di competenza del 2012, con avviso che, in caso di mancato invio dei dati richiesti entro il termine indicato, l'Autorità valuterà la sussistenza dei presupposti per l'avvio di procedimenti sanzionatori;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione di notificare il presente provvedimento alle imprese distributrici elencate nelle Tablelle A e B e di provvedere, per tali imprese, alla riapertura del sistema telematico per permettere l'adempimento degli obblighi di comunicazione per quanto di competenza dell'anno 2012;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni